

Rg 994/09




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALBA
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENT. n. 561/10
CRON. 5359
REP. n. 1093
R.G. n. 994/09

Il Tribunale in composizione collegiale formato dai giudici:

- dott. Aldo Bochicchio presidente
- dott. Luca Martinat giudice relatore
- dott. Alfredo Toppino giudice

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al ruolo generale N. 994/09, discusso nella camera di consiglio del 29.09.2010, promosso da:

[REDACTED] e **[REDACTED]** elettivamente domiciliati in Bra, Via Fey n. 10/a, presso lo studio dell'avv. Alberto Rizzo del Foro di Alba che li rappresenta e difende unitamente agli avv. Paolo Fiorio e Valentino Fiorio del Foro di Torino per delega in calce all'atto di citazione

ATTORI

CONTRO

[REDACTED] spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Alba, **[REDACTED]** presso la propria filiale, e rappresentata e difesa per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. **[REDACTED]**

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

hm

SET-2009 19:04

STUDIO LEGALE FIORIO TO


011865274 P.02

PARTE ATTRICE

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

Pravia ammissione, per il caso di necessità, delle istanze istruttorie formulate in atti e riservata ogni ulteriore istanza istruttoria, produzione e deduzione:

- 1) Dichiararsi che il comportamento tenuto dalla convenuta in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto la vendita delle obbligazioni Cirio di cui in premessa dell'atto di citazione è illegittimo per le motivazioni di cui in atti.
- 2) Dichiararsi in particolare nullo l'ordine d'acquisto 5.2.2001 avente ad oggetto n. 35.000 obbligazioni Cirio per i motivi indicati in atti.
- 3) Accertata e dichiarata la nullità del contratto di cui al precedente punto n. 2), dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di € 35.130,66, corrispondente al capitale investito nelle obbligazioni Cirio meglio specificate in premessa dell'atto di citazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate.
- 4) Accertarsi e dichiararsi comunque, per le motivazioni di cui in atti, anche eventualmente in via alternativa alle domande sub 1), 2) e 3), la responsabilità contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale della convenuta per i danni conseguenti all'acquisto o alla sottoscrizione delle obbligazioni Cirio oggetto del presente giudizio.
- 5) Per il caso di mancato accoglimento delle domande sub n. 2) e 3), accertata la responsabilità di cui al punto n. 4), condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da parte attrice in misura pari a quanto versato per l'investimento oggetto di causa, o in quell'altra diversa misura da determinarsi in corso di giudizio, oltre



rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre rimborso forfettario 12,5%, C.P.A. ed I.V.A. di legge.

*** **



CASO.it

hm

PARTE CONVENUTA:

in via principale:

- respingere le domande tutte formulate dagli attori nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED] S.p.A. in quanto infondate in fatto ed in diritto;

in via subordinata e riconvenzionale:

nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree:

- per il caso di declaratoria di nullità del contratto di acquisto dedotto in causa:

ordinare ai Signori Balocco la restituzione alla convenuta [REDACTED]

S.p.A. dei titoli e tutte le conseguenti restituzioni in favore della Banca tra cui l'importo delle cedole *medio tempore* dagli stessi lucrato in ragione del possesso dei titoli Cirio (euro 1.919,30), con compensazione parziale rispetto al maggior debito dell'esponente;

- per il caso di accertamento della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale dell'esponente in relazione al contratto di acquisto dedotto in causa:


condannare l'esponente nei limiti del danno provato e, in ogni caso, dedotti il lucro *medio tempore* percepito dai Signori B [REDACTED] in ragione del possesso dei titoli Cirio pari ad euro 1.919,30;

in ogni caso:

- con vittoria di spese ed onorari di giudizio e della fase monitoria, oltre 12,50% di rimborso forfetario, IVA e CPA ed oltre le spese di eventuali ctu e ctp.

Torino/Alba, 15 settembre 2010

Avv. Mario Magliano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 SET 2010
IL CANCELLIERE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato B. G. e G. S. convenivano in giudizio la [redacted] S.p.A. (d'ora in poi, per brevità, [redacted]) avanti al Tribunale di Alba, chiedendo dichiararsi la nullità dell'ordine d'acquisto delli 05.02.2001 avente per oggetto n. 35.000 obbligazioni emesse dalla Cirio con conseguente restituzione della somma di € 35.130,66 corrispondente al capitale investito, oltre rivalutazione ed interessi, per violazione delle norme imperative di cui al Tuf ovvero, in subordine, previo accertamento dell'inadempimento della Banca a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale ai doveri previsti dal Tuf, condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni da essi subiti quanto meno in un importo pari alla somma oggetto dell'investimento, oltre interessi e rivalutazione.

A sostegno delle proprie domande, parte attrice deduceva, in primo luogo, la nullità del contratto quadro, in quanto quest'ultimo sarebbe stato sottoscritto solamente dal cliente senza, pertanto, la sottoscrizione del legale rappresentante della società convenuta e con violazione, quindi, dell'art. 23 del Tuf.

In secondo luogo, sostenevano gli attori che la Banca convenuta, in relazione all'operazione di investimento contestata, avrebbe operato in violazione degli artt. 21, 28 e 29 del Tuf (violazione dei doveri di informazione e di diligenza, anche sotto il profilo della mancata segnalazione dell'inadeguatezza dell'acquisto delle obbligazioni Cirio alla luce del loro profilo di rischio).

Si costituiva quindi in giudizio la [redacted], la quale si opponeva alle domande avversarie rilevando l'infondatezza dell'eccezione di nullità nonché la correttezza della propria condotta e chiedendo, in subordine ed in via riconvenzionale in caso di accoglimento della domanda attorea, la restituzione delle obbligazioni Cirio nonché la compensazione della somma riconsociuta agli attori con quanto da costoro incassato a titolo di cedole, ovvero la somma di € 1.919,30.

Notificata da parte attrice istanza di fissazione udienza, esperito invano il tentativo di conciliazione ed espletate le prove orali sui capitoli ammessi, la causa veniva rinviata per la discussione avanti al Collegio all'udienza del 29.09.2010; all'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta dal Collegio a decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto esposto, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Cirio per violazione dell'art. 23 TUF, norma che prescrive che i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ed accessori sono redatti per iscritto a pena di nullità.

Secondo parte attrice, infatti, la forma scritta *ad substantiam* non sarebbe stata nella specie rispettata a causa della mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante della banca, tale non potendosi considerare le sigle apposte da un apparente funzionario della banca nello spazio del documento riservato alla convalida firma del cliente.

Parte convenuta, al contrario, ritiene detta firma idonea per ritenere perfezionato il requisito della forma scritta e rileva come in ogni caso l'avvenuta produzione in giudizio da parte sua della copia non sottoscritta supplisce con effetto *ex tunc* (e quindi con effetti retroagenti) alla mancanza di sottoscrizione da parte sua.

Sul punto il Collegio osserva in via preliminare che il contratto quadro prodotto in giudizio da entrambe le parti risulta essere stato sottoscritto dagli attori in data 13.01.1992, ovvero in un periodo temporale in cui non era ancora vigente il Tuf, essendo al contrario *ratione temporis* applicabile il disposto della L. n. 1/1991, per quanto la circostanza non sia decisiva ai fini dell'accoglimento o meno della proposta eccezione.

Infatti, "ai sensi dell'art. 6 lett. c) della legge n. 1 del 1991, sulla attività di intermediazione mobiliare, è richiesta la forma scritta per i contratti che disciplinano i servizi, cioè i contratti quadro o normativi (nella specie contratto di "domestic currency swap"), e non anche per i negozi speculativi conclusi in loro esecuzione" (Cass. civ., Sez. I, 07/09/2001, n. 11495).

Ne consegue, pertanto, ed indipendentemente dalle controverse problematiche connesse alla nullità sopravvenuta per mancato adeguamento del contratto quadro stipulato in data antecedente all'emanazione del Tuf alle disposizioni innovative di quest'ultimo (si veda ad esempio e da ultimo Trib. Ferrara, 28/01/2010, secondo cui "è affetto da nullità sopravvenuta il contratto quadro che non sia stato adeguato ai requisiti imperativi imposti da leggi intervenute dopo la sua stipulazione e tale situazione di invalidità incide sugli sviluppi successivi

del programma di investimento con particolare riferimento agli ordini di negoziazione, nello stesso senso, Trib. Novara, 04/12/2009, Trib. Saluzzo, 28/04/2009 e Trib. Parma, 08/03/2009), che nel caso di specie, stante la continuità normativa fra le statuizioni della L. n. 1/1991 con quelle contenute nel Tuf in tema di forma scritta *ad substantiam* del contratto quadro, diviene irrilevante l'individuazione della disciplina legislativa concretamente applicabile.

Cio posto, il Collegio rileva l'irrilevanza della firma (o meglio dalla sigla) apposta da un apparente funzionario di banca in calce al testo del contratto quadro nello spazio riservato alla convalida firma del cliente.

Premesso, infatti, che il testo contrattuale è formulato come una proposta che il cliente invia alla banca e quindi come un testo il cui contenuto è stato formalmente da lui redatto e sottoposto all'attenzione del destinatario, il Collegio rileva che la banca avrebbe dovuto, per il perfezionamento del contratto e quindi per l'accettazione della proposta, sottoscrivere il contratto per adesione, manifestando inequivocabilmente la propria volontà di far proprio, ritenendola vincolante, la proposta ricevuta, giusta il disposto di cui all'art. 1326 c.c.

Nulla di tutto ciò, tuttavia, è riscontrabile nella fattispecie in esame.

La firma (o meglio la sigla) attribuita alla banca, infatti, è chiaramente apposta in un riquadro in cui compare l'indicazione "convalida firme" e come tale non può che esserle attribuita e riferita la valenza espressiva e di significato contenuta nella predetta indicazione, cui è manifestamente collegata.

In altre parole, con detta siglatura, l'impiegato della banca ha inteso - sostanzialmente - secondo l'inequivocabile significato proprio dei termini impiegati, certificare ad uso interno che la proposta contrattuale indirizzata alla banca medesima proviene con certezza, rispettivamente, da B. C. e da G. S., ma nulla di più è lecito desumere da tale forma di sottoscrizione.

Se, infatti, si tiene a mente il fatto che il testo dell'incarico conferito alla banca per la negoziazione dei titoli, al di là del dato formale di sua provenienza dal cliente, in sostanza - come è noto - risulta essere stato redatto dalla banca medesima, se ne deve concludere nel senso che l'indicazione "convalida firme" debba essere interpretata come una sorta di *protestatio* da parte dell'istituto bancario che, invece di sottoscrivere per accettazione la proposta ricevuta

apponendo la propria firma a fianco di quella del cliente, si limita a prendere atto, certificandola, della provenienza della proposta da un determinato soggetto, apponendo a tal fine la propria sottoscrizione in un riquadro apposito, posizionato in calce al documento, sotto la firma del cliente e sotto altresì la data del contratto, collocata invece sullo stesso piano della firma del cliente, con ciò andando a distinguere anche graficamente la diversa valenza da attribuire alle sottoscrizioni rispettivamente apposte dai clienti e dalla banca.

È evidente, pertanto, che la espressa ed inequivoca limitazione della riferibilità della sottoscrizione della banca alla sola convalida della firma del cliente, unitamente all'esame complessivo del testo contrattuale, porta a concludere nel senso che ad una siffatta firma (o siglatura) non può essere attribuita alcun significato in ordine alla manifestazione di volontà da parte della banca di accettare la proposta formulata - formalmente - dal cliente.

Ciò posto, deve quindi valutarsi se la produzione in giudizio da parte della banca della copia del contratto quadro sottoscritta dal cliente valga a supplire alla mancata sottoscrizione originaria da parte sua, come sostenuto dalla difesa della Crb.

Sul punto il Tribunale osserva in via generale che *"in tema di prove documentali, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato"* (Cass. civ., Sez. III, 12/06/2006, n. 13548).

Nello specifico poi il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento di gran lunga maggioritario secondo cui *"la mancanza di forma scritta (cui non può neppure supplire la prova per testi o per presunzioni) non può essere in alcuno modo emendata o sanata dalla produzione in giudizio da parte della banca convenuta del contratto quadro di negoziazione, posto che l'incontro delle volontà può dirsi perfezionato solo se la parte del processo che ha sottoscritto il contratto al momento della produzione non abbia già manifestato la revoca del proprio consenso, volontà di revoca che deve essere individuata nella domanda con la*

quale l'investitore deduca appunto la nullità del contratto per mancanza della forma di cui si discute" (Trib. Torino, 05/02/2010).

Non solo.

"La dicitura con la quale l'investitore dichiara di avere ricevuto copia del contratto quadro debitamente sottoscritta (ndr, come eccepito da parte convenuta) non può supplire al difetto della necessaria sottoscrizione dell'intermediario, posto che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell'altra parte; allo stesso modo, il fatto che le parti abbiano dato corso ad investimenti, dando quindi di fatto attuazione al contratto quadro di negoziazione, non vale a rimediare al vizio della mancanza di forma scritta del contratto medesimo poiché il contratto nullo non può essere in alcun modo convalidato o sanato (ndr, come eccepito da parte convenuta)" (ult. sent. cit.)

Infatti, circa il primo dei profili evidenziati nell'ultima massima citata (ovvero la valenza della dichiarazione confessoria in tema di contratto richiedente la forma scritta *ad substantiam*) va osservato come "l'atto scritto costituisca lo strumento necessario ed insostituibile per la valida manifestazione della volontà produttiva degli effetti del negozio; ne consegue che, in tale ipotesi, la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti (la quale concorre alla formazione del negozio con efficacia pari alla volontà dell'altro) non può essere sostituita da una dichiarazione confessoria dell'altra parte, non valendo tale dichiarazione né quale elemento integrante il contratto né - quand'anche contenga il preciso riferimento ad un contratto concluso per iscritto - come prova del medesimo" (Cass. civ., Sez. III, 18/06/2003, n. 9687).

Circa, invece, il secondo dei profili evidenziati nella massima sopra menzionata (ovvero la possibilità di sanatoria o convalida), va detto che nella stessa direzione si è espresso un cospicuo orientamento giurisprudenziale: Trib. Padova 23/03/2010, Trib. Mantova 22/03/2007 e Trib. Torino, 05/01/2010 secondo cui inoltre e condivisibilmente "il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento non può essere oggetto di sanatoria o di convalida desumibile dal comportamento delle parti nemmeno qualora il rapporto abbia avuto esecuzione per un lungo periodo temporale", non potendo il contratto nullo essere oggetto di sanatoria per comportamento concludente.


Infatti, *"l'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità (nella specie, derivante dall'essere il negozio il risultato di un accordo criminoso tra le persone fisiche incaricate di esprimere la volontà degli enti stipulanti); tale nullità, pertanto, nel giudizio in cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto contratto, deve essere rilevata, anche d'ufficio e contro la volontà delle parti, dal giudice, nel suo potere-dovere di accertare, indipendentemente dall'attività delle parti, l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell'attore"* (Cass. civ., Sez. I, 05/06/2003, n. 8993; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 24/12/1994, n. 11156).

Tale principio, poi, è chiaramente applicabile altresì all'asserita accettazione tacita delle operazioni finanziarie eseguite per iscritto dagli odierni attori in quanto non contestate entro il termine previsto per il reclamo (ovvero 45 giorni) in quanto, come sopra rilevato, né la confessione né il comportamento concludente possono avere l'effetto di sanare o convalidare il contratto affetto da nullità per mancanza di sottoscrizione da parte di uno dei due contraenti.

In effetti, la mancata stipulazione del contratto quadro fra l'intermediario autorizzato ed il cliente determina la nullità dell'ordine conferito nel corso del rapporto e non vale a sanare il vizio il fatto che l'ordine sia stato conferito per iscritto dai clienti dal momento che l'ordine non ha il contenuto del contratto quadro non concluso, di cui quindi non può costituire legittimo surrogato (Trib. Forlì, 20/01/2010).

Quanto poi alle conseguenze dell'accertamento della nullità del contratto quadro, in via generale, va detto che *"l'accertamento con sentenza della nullità del titolo, sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, dà luogo a un'azione di ripetizione, cui fa riferimento l'articolo 1422 del c.c., di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data di pronuncia della detta sentenza bensì dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto nullo, ossia dalla data alla quale retroagisce l'accertamento della nullità. La pronuncia di nullità di un negozio è infatti di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine con conseguente definitivo venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente"* (Cass. civ., Sez. II, 13/04/2005, n. 7651; Trib. Roma, Sez. IX, 03/11/2008).

Nel caso di specie, quindi, gli effetti del predetto accertamento non possono che riflettersi sull'ordine d'acquisto delle 35.000 obbligazioni Cirio oggetto di causa, ordine avvenuto in data 05.02.2001, in quanto il venir meno del presupposto contrattuale ritenuto indefettibile dalla legge per acquistare validamente strumenti finanziari da parte di un semplice risparmiatore non può che riverberarsi sul successivo singolo ordine d'acquisto, con conseguente applicazione delle norma dettate in tema di ripetizione dell'indebito.



Infatti, va osservato che gli obblighi informativi previsti dalla legge a tutela del cliente sono introdotti mediante il contratto quadro, con la conseguenza che la mancata stipulazione in forma scritta di quest'ultimo comporta la nullità dei successivi ordini di acquisti per mancanza di causa, dal momento che il contratto

quadro costituisce il fondamento causale degli ordini impartiti dall'investitore all'intermediario finanziario, di tal che i predetti ordini, pur se conclusi in forma scritta, sono nulli qualora non siano stati preceduti dalla stipulazione del contratto quadro in forma scritta.

Infatti, *"il vincolo tra il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, l'ordine di negoziazione del cliente e l'esecuzione dello stesso da parte dell'intermediario è indissolubile. Ne consegue che, in mancanza del contratto quadro, che gli attribuisce fondamento causale, l'ordine dato dall'investitore, seppure in forma scritta, quando occorre, seppure "consapevole" e specifico, seppure insomma immune da vizi intrinseci ed astrattamente equiparabile ad un autonomo mandato, resta sempre e comunque nullo perché sfornito di propria causa e la sua esecuzione non può produrre alcun effetto giuridico nei rapporti tra intermediario e investitore. In tale ipotesi, non può neppure validamente sostenersi che la mancata contestazione degli estratti conto, la riscossione delle cedole ed il conferimento all'intermediario del mandato ad insinuarsi nella procedura concorsuale avrebbero dato luogo a ratifica, convalida o, comunque approvazione dell'operato della banca"* (Trib. Cagliari, 18/01/2007).

Ne consegue, pertanto, che in via principale parte convenuta, in applicazione delle norme in tema di ripetizione dell'indebito, deve essere condannata alla restituzione della provvista da lei ricevuta ed impiegata per l'acquisto delle

predette obbligazioni Cirio per conto del cliente e pari alla somma non contestata e documentata di € 35.130,66.

Quanto agli interessi sulla predetta somma (che parte attrice reclama con decorrenza dal momento del pagamento stante l'asserita mala fede della controparte), va detto che *"nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l'"accipiens" sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l'ha ricevuta"* (Cass. civ., Sez. I, 08/04/2009, n. 8564).

Inoltre, *"la distinzione, prevista dall'art. 2033 c.c. tra "accipiens" in mala fede, tenuto a corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento; ed "accipiens" in buona fede, tenuto agli interessi ed ai frutti dal giorno della domanda, va interpretata alla stregua del principio stabilito dall'art. 1147 comma 2 c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave"* (Cass. civ., Sez. lavoro, 06/12/1995, n. 12541).

Ciò posto, ritiene il Collegio non ravvisabile nella fattispecie in esame mala fede o colpa grave dell'intermediario, stante altresì l'assenza di significative allegazioni sul punto offerte da parte attrice.

La violazione, infatti, della norma imperativa (e, come tale, rivolta ad entrambe le parti) statuente l'obbligo di forma scritta per la stipulazione del contratto quadro è circostanza di per sé neutra rispetto alle posizioni rispettivamente assunte dal cliente e dalla banca e come tale non idonea di per sé a connotare negativamente la condotta della convenuta, anche alla luce del fatto che in forza del medesimo contratto quadro (per quanto nullo) gli attori (doc. n. 5 parte convenuta) hanno posto in essere mediante l'intermediazione della convenuta altri investimenti di cui non hanno chiesto dichiararsi la nullità, circostanza — quest'ultima — lecita essendo una nullità di protezione e come tale eccepibile solo dal cliente, ma che comunque denota complessivamente un atteggiamento non doloso o connotato da colpa grave da parte della convenuta la quale, confidando nella validità del contratto quadro, vi ha ugualmente dato in ogni caso esecuzione, e quindi sia con riferimento ad investimenti non contestati dai clienti sia con riferimento agli investimenti oggetto di causa.

Ne consegue, pertanto, che la decorrenza degli interessi legali non può che farsi iniziare dalla data della domanda, ovvero dalla notificazione dell'atto di citazione, in conformità al disposto di cui all'art. 2033 c.c.

Non può invece accogliersi la domanda attorea finalizzata al conseguimento della condanna della banca alla corresponsione della rivalutazione sulla somma da restituire dal momento che il debito derivante dalla ripetizione dell'indebitto - in quanto debito di valuta e non di valore - non comporta la spettanza della rivalutazione monetaria in carenza di prova (anche presuntiva) del maggior danno di cui all'art. 1224, comma secondo, c.c., potendosi procedere ad una liquidazione del medesimo nel solo caso in cui il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti della inflazione (Trib. Potenza, Sez. agraria, 04/07/2008).

È infatti, pur vero, come rilevato da parte attrice, che *"in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, - in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendosi ritenere superata l'esigenza di inquadrare a tal fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c., mentre il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore"* (Cass., Sez. Unite, 16/07/2008, n. 19499);

Tuttavia, anche alle luce di questo orientamento giurisprudenziale, parte attrice avrebbe dovuto assolvere all'onere probatorio su di essa gravante e quindi o di allegare e dimostrare le concrete conseguenze pregiudizievoli determinatesi nel suo patrimonio in conseguenza del pagamento indebitto eseguito oppure, in alternativa, di allegare quanto meno che nel periodo della mora il saggio medio

di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi è stato superiore al saggio degli interessi legali.

Nulla di tutto ciò essendo stato fatto, non può allora essere riconosciuta la richiesta rivalutazione (App. Roma, Sez. I, 24/11/2008).

Quanto, invece, alle restituzioni da effettuare a favore di parte convenuta a seguito della declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto, il Collegio osserva in primo luogo che deve essere disposta la restituzione a favore della banca dei titoli Cirio acquistati dagli attori, richiesta tra l'altro non contestata da questi ultimi.

Parte convenuta domanda altresì la restituzione - eventualmente - mediante compensazione delle cedole (ammontanti ad € 1.919,30) nel frattempo maturate ed incassate dagli attori prima del default della società emittente, domanda la cui fondatezza viene contestata dalla difesa di parte attrice.

A tal riguardo il Tribunale rileva come, *"conformemente ai principi che regolano l'azione di ripetizione dell'indebitto, a fronte della dichiarazione di nullità del contratto quadro di negoziazione, la domanda con cui l'intermediario finanziario chiede, ex art. 2033 c.c., la restituzione delle cedole obbligazionarie percepite dall'investitore prima del default, può essere accolta solo nel caso in cui riesca a fornire la prova della mala fede dell'accipiens nella percezione di tali somme, costituendo le stesse frutti civili dell'investimento"* (Trib. Torino, 04/06/2009).

In altre parole, *"in ipotesi di accoglimento della domanda dell'investitore di risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di obbligazioni argentine, non potrà essere accolta la domanda riconvenzionale della banca di restituzione delle cedole nel frattempo incassate ove non venga dimostrata la mala fede dell'investitore secondo quanto disposto dall'art. 2033 c.c."* (Trib. Milano, 09/04/2009; App. Brescia, 20/06/2007).

Dal momento, pertanto, che la buona fede si presume e che parte convenuta nulla ha allegato al fine di comprovare, anche presuntivamente, la mala fede (o quanto meno la colpa grave) degli attori, costoro devono essere considerati in buona fede al momento della percezione delle cedole, di tal che nessun obbligo restitutorio può essere in tal senso disposto, con conseguente reiezione della domanda riconvenzionale in tal senso formulata da parte convenuta.

L'accoglimento della domanda proposta in via principale dagli attori comporta infine l'assorbimento delle altre domande dai medesimi proposte in via subordinata.

Le spese, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte convenuta ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale,
in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando,
nel contraddittorio delle parti,
respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,

DICHIARA la nullità dell'ordine d'acquisto eseguito da B. G. e G. S. in data 05.02.2001 avente ad oggetto le 35.000 obbligazioni Cirio oggetto di causa.

CONDANNA la S.p.A. a restituire a B. G. e G. S. la somma di € 35.130,66, oltre interessi di mora al saggio legale dalla data della domanda al saldo effettivo.

RIGETTA la domanda di B. G. e G. S. volta alla condanna della S.p.A. al pagamento della rivalutazione.

CONDANNA B. G. e G. S. a restituire alla S.p.A. le obbligazioni Cirio oggetto di causa.

RIGETTA ogni altra domanda proposta da parte convenuta.

CONDANNA la S.p.A. alla rifusione in favore di B. G. e G. S. delle spese legali che liquida in Euro 3.269,00 per diritti, Euro 3.700,00 per onorari, Euro 348,00 per esposti, oltre rimborso forfetario ex T.F., IVA se non detraibile e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.10.2010.

Il Giudice estensore

Dott. Luca Martinat

Luca Martinat

Il Presidente

Dott. Aldo Bochicchio

Aldo Bochicchio

DEPOSITATA in Cancelleria la minuta della sentenza


oggi, 29 OTT. 2010

IL FUNZIONARIO

TRIBUNALE DI ALBA

Deposito in Cancelleria il 2 NOV. 2010

IL FUNZIONARIO



CASO.it

Per copia conforme all'originale. USO APPELLO

Alba,

9-11-10

IL CANCELLIERE

folube

